

Struttura mittente: NC3
Prot 0573834/2012
CR/AS/gg
Tit. 16.06

Torino, lì 17/7/2012

Ai Responsabili dei Centri per l'Impiego

LORO SEDI

Circolare n. 5/2012

OGGETTO: Risoluzione consensuale e dimissioni. Primi chiarimenti.

1. Risoluzione consensuale e dimissioni.

Come è noto la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”, prevede che alcune norme, come quella in oggetto, entrino in vigore in data **18 luglio 2012**.

Nello specifico, l'art. 4 comma 17 legge cit. prevede che sia necessario **convalidare la risoluzione consensuale o le dimissioni volontarie** di tutti i lavoratori e lavoratrici presso:

- la Direzione Territoriale del Lavoro o,
- il Centro per l'impiego territorialmente competente o,
- le sedi individuate dai CCNL.

La convalida costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro.

Nelle more dell'attesa degli accordi operativi con il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, al fine di garantire l'operatività dei Centri per l'Impiego, si forniscono con la presente le prime disposizioni in merito, utili per :

- fornire iniziali informazioni all'utenza interessata;
- consentire l'ottemperanza dei servizi per l'impiego al nuovo compito istituzionale previsto dalla normativa vigente.

A tal fine si ritiene utile percorrere la **procedura** che il legislatore parrebbe introdurre per assicurare l'efficacia e la veridicità delle dimissioni volontarie rese dai lavoratori.

In dettaglio, la normativa prevede due possibili percorsi:

- **in via ordinaria**, si richiama quanto disposto più sopra in merito all'art. 4 comma 17;
- **in alternativa**, il lavoratore o la lavoratrice possono **sottoscrivere apposita dichiarazione** in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

In mancanza della convalida tramite presentazione agli enti sopra citati o di sottoscrizione della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione, il **datore di lavoro entro 30 giorni** dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale dovrà mandare un invito scritto al lavoratore contenente:

- l'indicazione di presentarsi presso le sedi deputate per convalidare l'atto
- ovvero in alternativa sottoscrivere la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro .

Se il datore di lavoro non provvede all'invito nei termini indicati le dimissioni si considerano prive di effetto.

Se il datore di lavoro ha ottemperato mandando l'invito, il lavoratore o la lavoratrice entro 7 giorni dalla ricezione può:

- aderire all'invito;
- non aderire all'invito e in questo caso il rapporto si intende comunque risolto;
- revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.

Tutto ciò premesso, considerato che l'ipotesi alternativa della "sottoscrizione" pare essere al momento, in assenza di ulteriori chiarimenti in merito da parte del Ministero, la soluzione che più risponde a criteri di semplificazione amministrativa e tenendo conto che non pare esservi vincolo di trasmissione della stessa ai Centri per l'Impiego, si ritiene che tale procedura sarà quella maggiormente utilizzata dai datori di lavoro.

Qualora tuttavia dovessero presentarsi ai Centri per l'Impiego lavoratori e datori di lavoro per la convalida, si dispone che venga effettuata una istruttoria relativa ad accertare la volontà delle dimissioni del lavoratore, secondo quanto inserito nel modulo allegato alla presente. Si prega di tenere copia del modulo compilato e firmato, in caso di eventuale necessità degli organi ispettivi.

A conclusione della presente e successivamente a questa fase transitoria, si precisa che lo scrivente Servizio provvederà quanto prima a normare in via organizzativa il procedimento oggetto della presente circolare.

2. Dimissioni o risoluzioni consensuali di lavoratrici in gravidanza o madri e padri lavoratori:

L'art. 4 comma 16 della legge 92/2012 modifica il T.U. d. Lgs. 151/2001 all'art. 55 comma 4, prevedendo che la risoluzioni consensuale o dimissioni di lavoratrici in gravidanza dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di vita o nei primi 3 anni (innalzando dunque il tetto della tutela da uno a tre anni) di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. In attesa della convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La predetta modifica non impatta direttamente sull'operatività dei Centri per l'Impiego in quanto si richiama la competenza del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego
(Dott.ssa Cristina ROMAGNOLLI)

